



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

- **Presidente**
- **Giudice**
- **Giudice estensore**

nel procedimento n. 52/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

rappresentato e difeso dall'avv.

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

Letto il ricorso depositato in data 14/02/2024 da
per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio,
nonché i chiarimenti depositati in data 28/02/2024, confermati dall'OCC in data 06/03/2024;

Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art* 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente
è residente in e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato
nel circondario del Tribunale di Bergamo;

Rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art*. 65 co. 1 CCII, in quanto
soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il
caso di crisi o insolvenza;

Valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi
dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni
contratte, a fronte di un indebitamento di € 136.854,73 derivante dall'attività imprenditoriale in
precedenza svolta e chiusa nel 2016;



Evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;

Considerato che non è titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati, ma unicamente di beni mobili strettamente personali, ed è percettore di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la società e percepisce una retribuzione mensile ammontante in media ad euro 1.488,00;

Tenuto conto che:

- il pignoramento di un quinto dello stipendio per euro 287,99 eseguito da parte di dalla data del presente provvedimento è inopponibile alla procedura. Questo per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la *ratio* della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione *pro solvendo* o una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);

Osservato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le proprie spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

Ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del ricorrente quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione, come da indicazione dello stesso ricorrente, i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di € 800,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

Osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo affettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

Ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

Ritenuto, in conclusione, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

Valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

nomina Giudice Delegato

nomina liquidatore;

2) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

3) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

4) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza

dell'importo di € 800,00, mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; è inoltre consentita alla debitrice la libera disponibilità del conto corrente presso

ove è accreditato lo stipendio;

- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio del debitore;
- 7) dispone che il liquidatore:
 - a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - b. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto che lo stato passivo dovrà recepire disposizione legislativa di cui all'art. 6 CCII sopra ricordata in materia di compensi professionali ammessi alla prededuzione, nonché quella in tema di unitarietà del compenso dell'OCC che svolge anche la funzione di liquidatore;
 - d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
 - f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del

conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- 8) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;
- 9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 13/03/2024

Il Giudice est.

Il Presidente